

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 23 giugno 1893, *Pres. BIANCHI, Est. PERLA; Jovacchini c. Marcolongo e Comune di Atessa.*

**Esattore — Appalto—Conferimento per terna— Scelta dei concorrenti** (L. 20 aprile 1871, art. 3; L. 14 aprile 1892, art. 1).

*La Giunta comunale nel proporre la terna per la nomina dell'esattore è assolutamente libera nella scelta fra i vari concorrenti, né è obbligata ad includervi chi abbia fatto la migliore offerta pel ribasso dell'aggio. (2)*

La Sezione, ecc.—Attesoché il ricorrente impugna per illegittimità ed eccesso di potere la nomina di Luigi Marcolongo ad esattore del Comune di Atessa pel quinquennio 1893-97, sostanzialmente asserendo che mentre la propria offerta di aggio più basso avrebbe dovuto per disposizione della legge sulla riscossione delle imposte dirette impedire la conferma del Marcolongo nell'ufficio esattoriale già da lui tenuto nel precedente quinquennio e far luogo al conferimento dell'esattoria o ad asta pubblica o col metodo della terna, quest'ultimo mezzo fu prescelto ed applicato in modo da violare la legge anzidetta e da eluderne lo scopo, in quanto che con la esclusione di esso ricorrente, cioè dell'unico aspirante che aveva fatto un'offerta più vantaggiosa pel Comune, tutto il procedimento non fu indirizzato che al non legale scopo della pura e semplice conferma del Marcolongo nell'ufficio e con le stesse condizioni della già esercitata gestione.

Ciò posto, è fuori dubbio che se dal procedimento seguito risultasse direttamente offesa la ricordata disposizione di legge, o se anche, salva la forma, ne fosse falsato lo spirito e sconosciuto il fine cui essa si ispira, non potrebbe il denunziato provvedimento sfuggire alla dovuta censura e alla conseguente sanzione di nullità. Se però l'art.3 della citata legge modificata da quella del 14 aprile 1892, nel dare ai Consigli comunali o alle rappresentanze consorziali la facoltà di confermare in carica di quinquennio in quinquennio gli esattori senza sperimentare il concorso per terna o per asta, subordina tale facoltà alle condizioni che il contratto nuovo non sia più oneroso del contratto vigente e che non sia presentata alcun istanza con offerte migliori, il concetto che può trarsi da una tale disposizione è che un'offerta di aggio più basso debba avere per sé stessa il solo effetto d'impedire la pura e semplice conferma dell'esattore e di determinare la necessità dello esperimento di un concorso per asta o per terna, rimanendo pel comma 6 del citato articolo alla stessa rappresentanza interessata la scelta fra questi due metodi di conferimento. Con tali disposizioni però la legge è ben lungi dal prescrivere che, preferito il metodo della terna, a chi fece l'offerta di aggio più basso spetti sugli altri concorrenti una ragione qualsiasi di preferenza e che debba essere esclusa affatto la possibilità che fra tutti i vari concorrenti la persona dell'antico esattore, che chiegga di assumere l'esattoria colla stessa misura di aggio corrisposta di già durante la scaduta gestione, sia in fatto la più adatta all'ufficio o almeno venga ritenuta per tale nella discrezionalità dei loro apprezzamenti dalle autorità cui la legge affida un tale giudizio e che meglio di ogni altra sono in grado di valutare le attitudini degli aspiranti e le garentie che essi offrono per la esattezza del pubblico servizio. Né con ciò vuolsi escludere la possibilità che una maggioranza consiliare, mal valutando le rispettive attitudini dei concorrenti e facendo cadere la scelta sulla persona dell'antico esattore, non ostante che altri pur meritevoli di fiducia abbia offerto un aggio meno elevato, spenda non nel modo più conveniente per l'interesse pubblico le facoltà deferitale dalla legge. Ciò costituirebbe nondimeno non un eccesso di potere, ma un uso non opportuno di un potere di apprezzamento, che concernendo qualità ed attitudini personali non può che rientrare essenzialmente nel campo riservato alla amministrazione attiva, non trovando il voto del Consiglio comunale o della

rappresentanza consorziale in tali casi altro moderatore se non nel potere egualmente discrezionale del prefetto, cui spetta di dare o rifiutare l'approvazione alla nomina.

Attesoché nella specie il Consiglio comunale di Atessa di fronte all'offerta di aggio più bassa proposta dal Iovacchini nel procedere al conferimento dell'esattoria col metodo della terna si giovò della facoltà che gli veniva dal citato art.3 della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Né può essere censurata la Giunta municipale per non avere incluso nella terna il Iovacchini non ostante che questi avesse chiesto un aggio meno elevato di quello richiesto dagli altri tre concorrenti, perché il citato articolo nel comma secondo dà alla Giunta municipale il diritto di proporre la terna scegliendo con piena libertà di criterio fra i vari concorrenti quelli che creda più meritevoli di fiducia.

Nè la Giunta municipale era obbligata a motivare la sua scelta, come avrebbe desiderato la Giunta prov. amm. nel suo parere prodotto in atti in adempimento della decisione interlocutoria di questa Sezione, non essendovi alcuna disposizione di legge o di regolamento che glie ne facesse obbligo ed essendo anzi la possibilità di una tale motivazione esclusa dalla necessità di formare la terna mercè designazione fatta da singoli assessori, non apertamente, ma a voti segreti. E tanto meno può essere censurato l'operato della Giunta municipale in quanto con la esclusione del Iovacchini dalla terna abbia posto il Consiglio comunale nella impossibilità di tener conto della rispettiva offerta più bassa, giacché, a prescindere sempre che il potere di scelta spettante al Consiglio è per legge circoscritto alla proposta che credesse presentargli la Giunta municipale, basta considerare nel caso in esame che il Consiglio comunale, in cui una siffatta circostanza fu rilevata da un consigliere, anziché mostrarsi poco soddisfatto dell'operato della Giunta e respingere tutta la terna, non solo procedette senza difficoltà alla scelta dell'esattore in base alla terna stessa, ma vi procedette con notevole accordo, eleggendo il Marcolongo con voti sedici su 17 votanti. Né con ciò vuolsi contestare che sia non lieve argomento contro il merito della impugnata nomina il ricordato parere della Giunta prov. amm., con cui esprimendosi sul conto del Iovacchini un giudizio molto favorevole, si opinava anche pel numero degli aspiranti essere opportuno venire allo esperimento all'asta pubblica; ma il valore di un tale documento senza dubbio non esce da quel campo di convenienza, che fu altrimenti valutato dal prefetto e che sfugge affatto al sindacato di questo Collegio. Non può pertanto ritenersi che il procedimento seguito nella predetta nomina urti contro le disposizioni della legge o contro i suoi fini, quando tutti gli atti di esso non furono compiuti che in applicazione della facoltà dalla stessa legge attribuiti alla Giunta municipale, al Consiglio comunale e al prefetto.

Laonde i motivi del ricorso fondati sulla circostanza di avere il Marcolongo già esercitato l'esattoria nello scaduto quinquennio alle stesse condizioni cui gli fu nuovamente attribuita col metodo della terna, anziché dimostrare illegittimo o altrimenti viziato di eccesso di potere un tale provvedimento di nomina, non si convertono che in una censura al sistema della legge, la quale, mentre pur vuole da una parte che le offerte di un aggio più basso impediscano la conferma pura e semplice dell'esattore, d'altra parte col permettere anche in tal caso la scelta su concorso per terna lascia alle rappresentanze locali piena facoltà di non accettare siffatte offerte di aggio più basso e di preferire invece offerte più elevate in base ai criteri di convenienza che raccomandino qualunque altro aspirante, non escluso lo stesso esattore già scaduto di ufficio.

Per questi motivi, rigetta, ecc.